

CONTRATTO

REP. N. 177/2019

ME_17599_Mistretta - "Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato"

Procedura di affidamento dell'appalto dei lavori

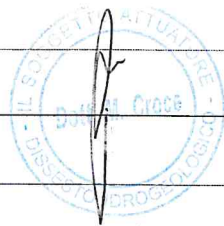
CUP J86J16001540001 – CIG 7435184BED

Il giorno diciannove del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, a, avanti a me dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile 1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012, firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Actalis S.p.A., n. di serie 58461EDFD0DB5D2B, valida fino al 31.10.2019 e non revocata, si sono costituiti, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro con il mio consenso:

- da una parte: Il Soggetto Attuatore nella persona del dott. Maurizio Croce, nato a Messina (ME) il 02.11.1971, C.F. CRCMRZ71S02F158G, domiciliato per la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio Croce rilasciata da Actalis S.p.A., n. di serie 2423-1417528647303 valida fino al 16.11.19 e non revocata (nel seguito Committente);

- dall'altra ALPI S.R.L., con sede in via Di Prosecco n. 2 - 34151 Trieste, C.F. e P.I. 00832250328, in persona dell'Amministratore Unico Eliana Di Giovanni nata a Tradate (VA) il 30.06.1971 e residente in DUTOVLJE (Slovenia), località Dol Pri Volgljah n. 11/B- cap. 6221 C.F. DGVLE71H70L319L, C.I. ZZ0336303 rilasciata dall'Ufficio Consolare Capodistria in corso di validità, firma digitale intestata a Eliana Di Giovanni rilasciata dalla Aruba PEC SPA presso CCIAA di Trieste, numero di serie 7420112200008118 valida fino al 04/06/2020 e non revocata (nel seguito Appaltatore);

Dell'identità personale dei comparenti e dei loro poteri di rappresentanza io Ufficiale rogante sono certo che



sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE:

- l'intervento individuato con il codice: ME_17599_ Mistretta - "Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato" - Codice CARONTE SI_1_17599, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

- la documentazione trasmessa dal Comune di Mistretta, in uno al progetto esecutivo provvisto di verifica e validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento resi in data 27.01.2017 ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera d) del d.lgs. 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 55 e succ. del D.P.R. 207/2010;

- con Decreto Commissariale n. 76 del 08.02.2017, si è provveduto a:

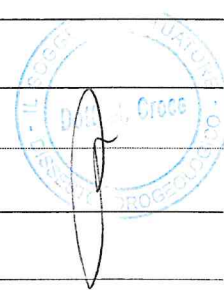
✓ Approvare in linea amministrativa, dichiarare di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziare il progetto esecutivo dell'intervento ME_17599_ Mistretta per un importo complessivo di € 1.400.000,00, di cui € 923.066,10 per lavori (908.225,00 per lavori soggetti a ribasso e € 14.841,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 476.933,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;

✓ confermare il geom. Rosario Mazzurco, dipendente del Comune di Mistretta, quale RUP dell'intervento ME_17599_ Mistretta;

- la determina dirigenziale n. 66 del 06.02.2018 del Comune di Mistretta, di approvazione del progetto esecutivo a seguito della nuova verifica e validazione relativa ai Lavori di "Consolidamento zona Castello (versante sud) a protezione del centro abitato;

- la documentazione trasmessa in data 09.02.2018 con nota prot. 1708 del Comune di Mistretta, in uno al progetto esecutivo provvisto di verifica e validazione da parte del RUP resi in data 05.07.2018 ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera d) del Dlgs 50/2016;

- con Decreto Commissariale n. 557 del 12.06.2018 di nomina del Direttore dei lavori arch. Salvatore Badalamenti, in servizio presso questo ufficio del Commissario di governo;



-	con Decreto Commissariale n. 566 del 14.06.2018 con il quale, tra l'altro:	
✓	si è preso atto dell'approvazione e finanziamento dell'intervento ME_17599_ Mistretta;	
✓	è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME_17599	
	Mistretta, da svolgersi con procedura negoziata , come definita dall'art. 3, comma 1, lett. uuu) del	
	Codice, di cui all'art. 36, comma 2, lettera c), del Codice, invitando n. 30 operatori economici;	
-	con Decreto Commissariale n. 378/2018 è stato nominato il Servizio di valutazione;	
-	con nota del RUP n. 8251 del 07.08.2018, acquisita al prot. n. 3209 del 08.08.2018 dell'Ufficio del	
	Commissario di Governo, recante l'approvazione da parte del medesimo RUP, ai sensi del combinato	
	disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del Codice, della proposta di aggiudicazione	
	dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME_17599_ Mistretta all'operatore economico ALPI S.R.L.;	
-	si è preso atto della verifica ex art. 32, comma 7, del Codice del possesso dei prescritti requisiti in capo	
	all'operatore economico ALPI S.R.L. condotta con esito positivo dal RUP;	
-	all'esito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma	
	5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME_17599_ Mistretta all'operatore economico	
	ALPI S.R.L., con sede in Via Di Prosecco n. 2 - 34151 Trieste, C.F. e P.I. 00832250328, che ha offerto un	
	ribasso economico del 35,1668%;	
-	con Decreto n. 1138 del 20/11/2018, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo n. 50 del	
	2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore	
	dell'operatore economico ALPI S.R.L., con sede in Via Di Prosecco n. 2 - 34151 Trieste, C.F. e P.I.	
	00832250328.	
	In ragione del ribasso economico del 35,1668%, l'appalto viene aggiudicato per un importo di €	
	603.672,43 al netto dell'I.V.A., di cui € 588.831,33 per lavori e € 14.841,10 per oneri per la sicurezza non	
	soggetti a ribasso d'asta.	
-	L'Appaltatore ha approvato il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone	
	accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza	



del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per

dar eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;

- l'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- a seguito dei controlli di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che in capo alla ditta aggiudicataria non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta iscritta dal 09/05/2015, e confermata iscrizione fino al 09/06/2019, nella white list della Prefettura di Trieste, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013;

- qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto;

- con quietanza n. 6 del 24/01/2019 la ALPI S.R.L. ha provveduto a versare sulla contabilità speciale n. 5447 l'importo complessivo di euro 245,00, per pagare l'imposta di registro e di bollo del presente contratto;

si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

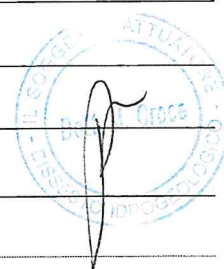
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 Oggetto del contratto

1. il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al



D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **7435184BED**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J86J16001540001**.

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro € **603.672,43** (diconsi euro **seicentotremilaseicentasettantadue/43**) di cui:

a) euro **588.831,33** per lavori veri e propri;

b) euro **14.841,10** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore), si procederà quindi ad applicare alle unità di misura delle singole parti dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 4 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

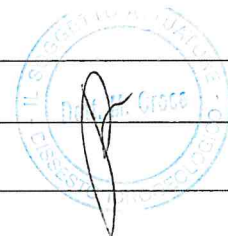
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di **Trieste**, all'indirizzo **via Di Prosecco, n. 2, cap. 34151**, presso l'impresa **ALPI S.R.L.**

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, la sig.ra **Elia Di Giovanni** nata a Tradate (VA) il 30.06.1971 e residente in DUTOVLJE (Slovenia), località Dol Pri Volgljah n. 11/B- cap. 6221 C.F. **DGVLNE71H70L319L**, C.I. n. **ZZ0336303** rilasciata dall'Ufficio Consolare Capodistria in corso di validità, nella qualità di **Amministratore Unico, della ALPI S.R.L.** autorizzata ad operare sul conto di cui al comma 4 e il signor. Roberto Antonini, nato ad Ancona il 25/08/1963, residente in località Col n. 81 – cap. 34016 Monrupino (TS), C.F. **NTNRR63M25A271K** C.I.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice **IBAN: IT 54 K 02008 02243 000041314238** acceso presso Banca **UNICREDIT S.p.A., Agenzia Opicina (TS)** intestato a **ALPI S.R.L.**, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle



attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **360 (trecentosessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto offerto in sede di gara e quanto normato dal Capo III del Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 7 Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art.18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto, pari allo **0,30 per mille** dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 8 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dagli artt.16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui



comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

i) adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aziendali), di cui la quota
di incidenza sul totale delle spese generali indicata dall'Impresa in sede di gara e ritenuta congrua
ammonta ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00).

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 10 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

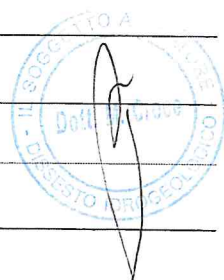
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. In sede di aggiudicazione definitiva dei lavori sarà approvato il quadro economico non applicando il ribasso d'asta all'importo presunto del costo della manodopera, con l'intesa di procedere a successivi congruagli.

7. L'importo della manodopera previsto nel bando di gara sul quale viene applicato il ribasso d'asta è comunque inteso quale importo massimo, significando che il previsto congruaglio avrà effetto solo in diminuzione.

8. In sede di redazione dell'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori si procederà al relativo congruaglio, recuperando l'importo che scaturisce dall'applicazione del ribasso contrattuale all'eventuale differenza tra l'eventuale differenza tra l'importo preventivato e importo a consuntivo della manodopera.

9. Ai fini del monitoraggio della spesa resta esplicito obbligo dell'impresa, in fase di emissione di ogni S.A.L., di comunicare l'importo complessivo della manodopera sino alla data dei lavori che si contabilizzano, significando che in caso di discostamenti superiori al 20% si procederà a congruagli in corso d'opera.



ARTICOLO 11 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 172 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti all'Appaltatore è dovuta una somma a titolo di anticipazione pari al **20% (venti per cento) dell'importo contrattuale**, da erogare all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, attestato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'emissione del 1° Certificato di pagamento e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei



contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, 2° capoverso del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, così come previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, non inferiore ad € 65.000,00 dell'importo contrattuale.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, comma 5, 1° capoverso del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. In deroga al comma 2:

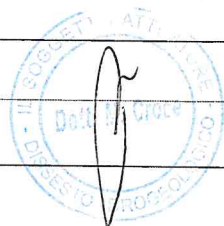
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10,00 % (dieci per cento) dello stesso importo contrattuale; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a giorni 45 (quarantacinque) per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

6. La rata di saldo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo netto dello stato finale.

7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro giorni 60 (sessanta) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza pari a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ultimazione dei lavori.



9. In ogni caso, se il pagamento è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), esso è subordinato alla verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

10. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, comma 4, del presente contratto;

b) ogni fattura elettronica deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 2 del presente contratto;

c) devono comunque osservarsi le disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 14 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 Regolare esecuzione e collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 16 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di giorni 15 (quindici), senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;



g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, PEC). In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo art. 22 del presente contratto, salva comunque la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17 Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro

trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
- c) che i maggiori oneri siano richiesti dall'impresa per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Palermo con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel



contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito in data **06/02/2019 al prot.n. 906** apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. **INPS_12836377** richiesto in data 08/11/2018 per la ditta **ALPI S.R.L.**

ARTICOLO 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del CSA.

ARTICOLO 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

A seguito dei controlli di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che in capo alla ditta aggiudicataria non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta iscritta dal 09/05/2015, e confermata iscrizione fino al 09/06/2019, nella white list della Prefettura di Trieste, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013; Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto.

ARTICOLO 21 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle



condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejuben-
te autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria numero
2241076 in data 01/02/2019 rilasciata dalla società Coface Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le
Commerce Extérieur S.A. Svizzera d'Assicurazioni SA, cod. agenzia. 039, cod. prod. UD 106
Rappresentanza Generale per l'Italia, sede di Milano, per l'importo garantito di euro € 151.625,03 pari
al 25,1668% dell'importo del presente contratto, ridotto per le certificazioni di qualità del 50% ex art.
93 del D.Lgs n. 50/2016.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 23 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume la
responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro € 603.672,43 (euro seicentotremilaseicentosettantadue/43);

b) per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

con polizza numero 07732039/11/21/47041391 in data 21/01/2019 rilasciata dalla società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, sede di Milano come da Capitolato speciale d'appalto;

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

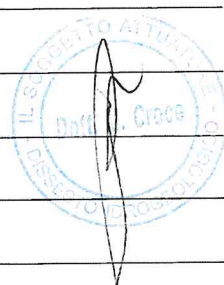
ARTICOLO 24 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta economica e la Dichiarazione di subappalto;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
- d) i piani di sicurezza;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
- g) il capitolato generale, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2. i documenti elencati al precedente comma 1, lettera b), c), ed e) sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono



conservati presso la Stazione appaltante.

ARTICOLO 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

ARTICOLO 26 Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

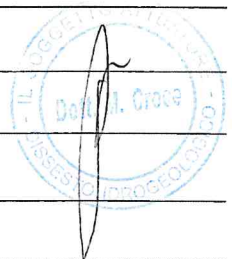
Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

ARTICOLO 27 Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun



compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 28 Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore e/o del soggetto da questo incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 29 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore. L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Soggetto Attuatore stesso.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 30 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 31 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il Dott.

Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto la sig.ra Eliana Di Giovanni.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al

Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Articolo 32 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di

accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

2: Oggetto del Contratto

3: Ammontare del contratto

6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

7: Penale per i ritardi

8: Sospensioni e riprese dei lavori

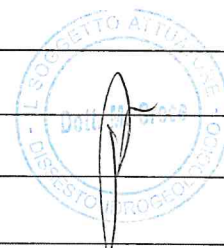
9: Oneri a carico dell'appaltatore

10: Contabilità dei lavori

11: Invariabilità del corrispettivo

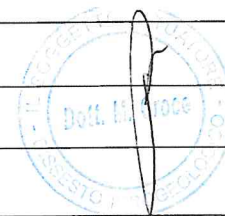
12: Variazioni al progetto e al corrispettivo

13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo



- | | |
|-----|--|
| 14: | Ritardo nei pagamenti |
| 15: | Regolare esecuzione e collaudo. |
| 16: | Risoluzione del contratto |
| 17: | Controversie |
| 18: | Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza |
| 19: | Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere |
| 20: | Adempimenti in materia antimafia e in materia penale |
| 21: | Subappalto |
| 22: | Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva |
| 23: | Obblighi assicurativi |
| 24: | Documenti che fanno parte del contratto |
| 25: | Richiamo alle norme legislative e regolamentari |
| 26: | Recesso |
| 27: | Clausola di Manleva |
| 28: | Auditing |
| 29: | Proprietà dei documenti |
| 30: | Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01 |
| 31: | Responsabile del contratto |
| 32: | Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale |

Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da **22 facciate intere e 1 riga della facciata 23**, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne



già preso cognizione.

Per L'Affidataria

Il Soggetto Attuatore

sig.ra Eliana Di Giovanni

dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)

(F.to in Modalità Elettronica)

ALPI S.r.l.
Via di Prosecco n. 2 - 34151 TRIESTE
Tel. 040 2158357 - Fax 040 2159917
Cod. Fisc. e P.IVA: 00832250328

L'Ufficiale Rogante

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)

Palermo, li 19 febbraio 2019

